

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 in data 16 luglio 2010	
--	--

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Art. 7 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI A TERZI

Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

Art. 10 MODALITA' PER LE CONCESSIONI IN USO

Art. 11 USO DEGLI IMPIANTI

Art. 12 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Art. 13 INSTALLAZIONI PARTICOLARI

Art. 14 UTILIZZO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Art. 15 TARIFFE D'USO

Art. 16 RINUNCIA ALL'UTILIZZO

Art. 17 SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO

Art. 18 REVOCA DELL'UTILIZZO

Art. 19 FORME E AFFIDATARI DELLA GESTIONE

Art. 19 MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE

ART. 20 AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE D'IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

ART. 21 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE O GARA INFORMALE

ART. 22 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ART. 23 CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

ART. 24 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

ART. 25 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

ART. 26 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

ART. 27 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 28 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 29 ATTREZZATURE E BENI MOBILI

ART. 30 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONI

ART. 31 NORME DI RINVIO

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

- 1 . Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi ad Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3 . L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett.a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall' autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 DEFINIZIONI

- 1 . Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per concessione, in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
 - f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
 - g) per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione e non presentano il connotato della redditività anche solo in via potenziale;
 - h) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI SUL TERRITORIO

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in impianti senza rilevanza economica e impianti a rilevanza economica.
2. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati come impianti comunali di rilevanza economica i seguenti:
 - ❖ la piscina di piazza Divertimenti.
3. Sono invece indicati quali impianti comunali non aventi rilevanza economica i seguenti:
 - ❖ la palestra di via Dosso,
 - ❖ la pista di atletica
 - ❖ i campi da tennis di via Dosso
 - ❖ i campi da tennis presso il centro G. Riboli
 - ❖ il salone presso il centro G. Riboli.
 - ❖ il campo di calcio di via Dosso,
 - ❖ il campo di calcio presso il Centro G. Riboli.
4. Sono rilevati quali impianti sportivi pertinenti alle scuole i seguenti:
 - ❖ la palestra di via Cappi,
 - ❖ la palestra di via Beccadello,
 - ❖ la palestra di viale Santuario .
5. Prima di procedere all'affidamento in gestione di un impianto tra quelli sopra elencati, la Giunta comunale dovrà provvedere ad un'analisi puntuale delle potenzialità della struttura e dovrà dichiarare se la stessa mantenga o meno la sua rilevanza economica oppure se l'abbia acquisita in seguito.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

- 1 . Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, a favore di quei giovani atleti che presentano difficoltà sociali, relazionali, psichiche e fisiche segnalati dall'Assessorato ai Servizi Sociali;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

Art. 6 NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 7 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI A TERZI

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso;
- b) concessione per la gestione.

Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, spetta al Responsabile del Settore competente sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché sulla base del criterio del massimo utilizzo.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto richiesto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art. 9 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1 . Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva,
- b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI,
- c) Istituzioni scolastiche,
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici,
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali,
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale,
- g) Privati per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni che sono in possesso della maggioranza delle condizioni di seguito elencate:

- maggior numero di anni di attività nel territorio di Castelleone;
- soggetti che non dispongano già di un loro impianto;
- soggetti con il maggior numero di iscritti con riferimento all'anno sportivo precedente;
- essere già stato assegnatario del medesimo turno in precedenza;
- maggior durata in mesi del turno richiesto;
- soggetti che abbiano sede a Castelleone;
- soggetti con il maggior numero di iscritti residenti a Castelleone;

3. L'utilizzo di impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orario extrascolastico, è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

4. L'Istituto comprensivo, in ottemperanza alla normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego degli impianti scolastici da parte della comunità, invia all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola dei rispettivi impianti entro il primo settembre di ogni anno.

5. Dovrà essere garantito l'utilizzo degli impianti anche a Società e Associazioni sportive, che ne facciano richiesta, al fine di promuovere nuove discipline sportive non praticate dalle Società o Associazioni presenti sul territorio oppure per realizzare corsi o promossi dal Comune di Castelleone.

Le associazioni che realizzano corsi, devono garantire un numero di partecipanti pari ad almeno otto unità, salvo eccezioni concesse dall'amministrazione comunale.

6. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

7. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e n. 23/1996.

8. Il Responsabile del Settore, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, sia di proprietà comunale che pertinenti alle scuole, acquisito in quest'ultimo caso il parere favorevole dell'Istituto Comprensivo stesso, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2, redige un piano di utilizzo degli impianti, perfezionando le relative convenzioni o autorizzazioni. Tale piano viene portato a conoscenza degli utilizzatori e dei cittadini mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e tempestivamente aggiornato sia in caso di rinunce che di utilizzi integrativi.

Art. 10 MODALITA' PER LE CONCESSIONI IN USO

1 . I soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, su apposito modulo predisposto dal Comune, entro il 15 luglio di ogni anno, presentandola al competente Settore Sport del Comune. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza e discipline compete al Settore Sport che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva e comunque non oltre il 5 settembre. Ogni turno richiesto non potrà essere inferiore all'ora e lo stesso richiedente non potrà ottenere due turni nel medesimo impianto con un'interruzione di utilizzo di meno di 90 minuti tra i due turni stessi.

2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

3. I soggetti concessionari dell'utilizzo dovranno comunicare in forma scritta all'Ufficio competente il nominativo della persona Responsabile di quanto prescritto nel presente regolamento, della quale dovranno essere trasmesse le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico ed indirizzo mail). Tale persona, inoltre, avrà il compito di comunicare con il Settore sport per ogni necessità o segnalazione inerente la manutenzione delle strutture e degli impianti.

4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà preventiva e tempestiva comunicazione scritta al Comune. Qualora la comunicazione fosse successiva alle date di mancato utilizzo, verrà addebitato comunque l'utilizzo.

5 . Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

6. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

7. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il

giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

8. La concessione di utilizzo occasionale viene rilasciata dal Responsabile del Settore competente, sentiti l'Assessore allo Sport e, se necessario, la Giunta Comunale.

Art. 11 USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, le cui condizioni sono verificate prima della concessione di utilizzo.

2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Settore Sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

7. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti affidati in gestione/utilizzo è tassativamente vietato:

- ❖ sub-affidare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione / convenzione;
- ❖ usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
- ❖ effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del gestore/utilizzatore, cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo;
- ❖ utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- ❖ detenere le chiavi di accesso dell'impianto oltre il periodo di durata della convenzione/autorizzazione o farne copie qualora non espressamente autorizzati;
- ❖ depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- ❖ utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- ❖ svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 12 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare telefonicamente e, a seguire, in forma scritta, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto per la giornata in cui si è verificato il danno. Se non è possibile determinare con precisione una data saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

3. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 13 INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1 . Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie previa comunicazione e verifica dell'ufficio tecnico comunale.

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3 . Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 14 UTILIZZO IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata, con i provvedimenti autorizzatori in essere e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
2. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e scolastici di proprietà comunale per manifestazioni extrasportive sono stabilite in Euro 100,00 al giorno e sono soggette ad aggiornamento periodico a partire dall'anno 2011 in concomitanza della definizione di tutte le altre tariffe.
3. Il Responsabile del Settore, qualora lo ritenga opportuno può richiedere per questo tipo di manifestazioni idonea e congrua cauzione.

Art. 15 TARIFFE D'USO

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune con cadenza trimestrale e comunque ad emissione di fatture da parte del Comune.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti per la stagione sportiva successiva.
4. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nello atto deliberativo di cui al precedente punto 1) oppure decise dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2002, prestando particolare attenzione alle iniziative o attività che rivestono particolare rilevanza sociale, umanitaria ed educativa.
5. L'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale è dato a titolo gratuito alle scuole limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Art. 16 RINUNCIA ALL'UTILIZZO

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni solo verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, da presentare almeno 30 giorni prima per gravi e comprovati motivi, gli spazi disponibili saranno assegnati ai soggetti con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, punto 2.

Art. 17 SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO

1. I provvedimenti autorizzatori possono essere sospesi temporaneamente dalla Amministrazione Comunale anche su richiesta della Scuola, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede a dare comunicazione della sospensione ai soggetti gestori/utilizzatori con un congruo preavviso.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori/utilizzatori né dal Comune.

Art. 18 REVOCA DELL'UTILIZZO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11, nonché per il mancato pagamento dell' eventuale canone/tariffa, il Responsabile del Settore competente ha facoltà di revocare il provvedimento autorizzatorio con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del gestore/utilizzatore al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte il provvedimento autorizzatorio per motivi di pubblico interesse, senza che il gestore/utilizzatore nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.